

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza redatta in formato elettronico: al processo civile si applica il Codice dell'amministrazione digitale.

La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile del cd. "Codice dell'amministrazione digitale".

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.11.2015, n. 22871

...omissis...

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

La Nuova Procedura Civile

• in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n.23226/2013, n.18837/2010, n. 15483/2008).

Il Marzella va considerato come parte vincitrice, sia pure parzialmente, all'esito complessivo della lite.

Egli contestò alcune delle voci dei diritti auto-liquidati col precetto opposto e chiese, in via principale, la dichiarazione di inefficacia di questo per l'intero suo ammontare; in subordine, la dichiarazione di inefficacia parziale, con riduzione dell'ammontare della somma precettata, in relazione alle voci oggetto di specifica contestazione. Questa domanda subordinata, alla fine dei due gradi di giudizio, risulta accolta parzialmente (vale a dire, soltanto per alcune delle voci contestate, e non per altre).

L'opponente, essendo stata accolta l'opposizione, anche se soltanto in parte, non avrebbe potuto essere condannato a rimborsare le spese di lite, nemmeno per la parte relativa al solo grado di appello, in favore della parte opposta (che a quella opposizione ha resistito *in toto* in primo grado), poi appellante.

Ed invero corollario del principio di diritto di cui sopra è quello per il quale in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la domanda formulata solo in via subordinata) non può essere condannata,

• nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; e
• il suddetto criterio della soccombenza non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (Cass. n. 4201/02, n. 406/08, n. 13229/11; che anche Cass. ord. n. 20894/14).

Ne consegue che la parte che abbia proposto un'opposizione all'esecuzione, contestando, in via subordinata, alcune delle voci dei diritti di procuratore auto-liquidati nell'atto di precetto, e che, all'esito dei due gradi di giudizio, abbia conseguito un accoglimento soltanto parziale della propria domanda subordinata non può essere condannata a rimborsare le spese, nemmeno pro-quota o relativamente ad uno soltanto dei gradi del giudizio, in favore della parte opposta **che vi abbia infondatamente resistito** e che, alla fine, sia risultata, pur se parzialmente, soccombente.

Quindi, il settimo motivo di ricorso va accolto.

Va cassato il capo della sentenza d'appello col quale sono state liquidate separatamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

• **9.1.-** Questa cassazione comporta l'assorbimento dei motivi quinto e sesto, in quanto volti a censurare la decisione di compensazione delle spese del primo grado, ed undicesimo, in quanto volto a censurare la liquidazione delle spese del secondo grado.

Giova precisare che, contrariamente a quanto si assume col sesto motivo, la decisione di cui sopra non comporta la formazione di

• alcun giudicato sulla statuizione del primo giudice di condanna
• della parte opposta al pagamento delle spese di lite del primo
• grado di giudizio in favore della parte opponente.

Infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito, come già detto, tenendo presente l'esito complessivo della lite (così, da ultimo, Cass. ord. n. 6259/14).

Quindi, in caso di riforma della sentenza di primo grado, non è configurabile alcun giudicato interno sulla regolamentazione delle spese disposta dal primo giudice, a differenza di quanto accade invece quando la sentenza di primo grado sia confermata (cfr. Cass. n. 18837/10).

9.2.- Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio ritiene di poter procedere alla ridefinizione complessiva delle spese dei due gradi di merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ..

Il relativo regolamento va adottato tenendo presente il principio di diritto per il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta,

• allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati
• accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la
• parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi
una domanda articolata in un unico capo (così Cass. ord. n. 22381/09 e n. 21684/13).

Poiché la domanda subordinata dell'opponente Marzella è stata accolta soltanto in parte, nella specie per l'importo di € 192,85, in luogo della maggiore misura richiesta con l'atto introduttivo della lite, va disposta la compensazione totale delle spese dei due gradi di merito.

La novità della questione posta col primo motivo di ricorso, per un verso, e l'accoglimento del settimo motivo di ricorso (con assorbimento del quinto, sesto ed undicesimo), per altro verso, consentono di compensare anche le spese del giudizio di cassazione.


Per questi motivi

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso (sub g), assorbiti il quinto, il sesto e l'undicesimo e rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, compensa le spese del primo e del secondo grado.

Compensa tra le parti anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.

L'Estensore



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISOLA 40



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 NOV 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISOLA